

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione e formazione del secondo grado**Università e ricerca****Incarico Speciale Esami di Stato**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 494300

F +39 0461 493521

pec serv.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it@ esami.monitoraggioparita@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.it

Spett.li

Istituti di Istruzione secondaria di II grado a
carattere statale e paritario

Istituzioni formative paritarie:

Enaip Trentino

- Tione
- Varone
- Villazzano

G. Veronesi

Artigianelli

C.f.p. Università Popolare Trentina

Opera Armida Barelli

Fondazione Edmund Mach

e, p.c. Ispettore incaricato del
secondo ciclo
dott. Paolo DalvitIspettrice incaricata secondo ciclo adulti
dott.ssa Matilde Carollo**Albo Internet**

Trento, 07 maggio 2018

Prot. n. S116/2018/264038/26.9/FRC

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale 2.05.2018 n. 350 recante le istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2017/2018.

Egregi/Gentili Dirigenti,

con la presente nota si trasmette in allegato l'ordinanza del MIUR n. 350 di data 2 maggio 2018 di cui all'oggetto.

Nel raccomandare un'attenta lettura dell'intera Ordinanza, si ricorda, come è noto, che alcune disposizioni previste dalla normativa nazionale non trovano applicazione in Provincia di Trento, in quanto diversamente disciplinate con il DPP n. 22 del 7 ottobre 2010 "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo".

Come già per gli anni precedenti, si richiama l'attenzione in modo particolare sui seguenti aspetti:

Ammissione dei candidati interni all'esame di Stato

Come è noto la norma nazionale prevede il requisito dei 6/10 in tutte le discipline dell'ultimo anno. In provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento provinciale *"sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe"*. Pertanto possono essere ammessi all'esame di Stato anche gli studenti che non abbiano riportato la valutazione di almeno 6/10 in una o più discipline dell'ultimo anno. Si ritiene proficuo rammentare alle SS.LL. che il provvedimento di non ammissione all'esame, vista l'incidenza sulla sfera giuridica del destinatario (studente, famiglie) deve essere puntualmente motivato, sia in base al generale principio di legittimità della motivazione dei provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, sia in quanto espressamente richiesto dall'articolo 2 comma 5 della vigente Ordinanza Ministeriale di data 2.05.2018 n. 350.

Tale disposizione dispone infatti espressamente che *"Le deliberazioni del consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate"*.

Capacità relazionale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Regolamento provinciale la valutazione riportata nella capacità relazionale, ove negativa, non condiziona da sola l'ammissione all'esame di Stato; essa, in ogni caso, rappresenta uno degli elementi di valutazione di cui il Consiglio di classe tiene conto, in un'ottica di valutazione complessiva, sia in relazione all'ammissione all'esame sia in relazione all'attribuzione del credito scolastico.

Credito scolastico

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento provinciale, a partire dall'anno scolastico 2010/11, per il calcolo della media dei voti si prende in considerazione anche il voto relativo alla capacità relazionale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento provinciale *"al/o studente ammesso all'esame di Stato con una valutazione complessivamente sufficiente e che abbia riportato una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale il Consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei"*. Si chiarisce che tale comma si riferisce esclusivamente al caso di studenti del quinto anno con una o più insufficienze. Si precisa, inoltre, che in tutti gli altri casi in cui lo studente riporti una media voti pari o superiore ai sei decimi va attribuito un credito scolastico corrispondente alla banda di oscillazione in cui si colloca per la sua media voti, applicando la tabella A allegata al DM 99/2009, anche in presenza di eventuali valutazioni non sufficienti in singole discipline e/o nella capacità relazionale.

Giudizio di ammissione

Si confermano le disposizioni impartite negli anni precedenti che si riportano integralmente per la parte specifica: *"in considerazione della specificità della normativa provinciale che prevede, da parte del Consiglio di classe, anche una valutazione qualitativa complessiva dei risultati di*

apprendimento raggiunti da ciascun studente, si conferma che il giudizio di ammissione, come per gli anni precedenti, va formulato per tutti gli studenti, anche al fine di fornire alla Commissione d'esame gli elementi per una più completa conoscenza di ciascun candidato.

I Consigli di classe, nella formulazione del giudizio di ammissione, avranno cura di motivare con particolare attenzione le ammissioni in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline".

Pubblicazione all'albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame

La materia è disciplinata dall'articolo 16, comma 5 del Regolamento provinciale: la pubblicazione dei voti relativi alle singole discipline è prevista solo per gli studenti ammessi alla classe successiva (classi 1^A, 2^A, 3^A, 4^A).

Per l'ammissione agli esami di Stato si confermano le disposizioni vigenti dall'anno scolastico 2009/10. Pertanto, relativamente alle classi terminali, all'albo della scuola va pubblicato soltanto la dicitura "Ammesso" o "Non ammesso" e il credito scolastico attribuito.

Alternanza scuola lavoro

Con riferimento all'alternanza scuola – lavoro, si richiama quanto già evidenziato con la precedente nota dello scrivente Servizio n. 254241 di data 02.05.2018 con la quale è stata diffusa la Nota ministeriale Prot. n.7194 di data 24 aprile 2018 avente ad oggetto *"Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola - lavoro"*. Si sottolinea come la presente O.M. richiami in più punti (art. 8 comma 6, art.19 comma 4, art 21 comma 5 e art. 26 comma 7) l'importanza di valorizzare l'esperienza in alternanza in sede di valutazione.

In relazione all' O.M. in oggetto, si sottolinea che essa non introduce per quest'anno novità sostanziali.

Si segnala inoltre l'opportunità di attenta lettura degli articoli 22 e 23 dell' O.M. che non evidenziano novità, mettendo in luce l'attenzione particolare che la normativa riserva agli studenti con B.E.S.e D.S.A. A tal proposito si richiama quanto già esplicitato con la precedente circolare provinciale n. 256637 di data 3 maggio 2018 avente oggetto *"Indicazioni e strumenti operativi per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2017/2018 nelle scuole statali e paritarie delle Studentesse e degli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento e svantaggio"*.

La Ordinanza Ministeriale in oggetto reca poi specifiche disposizioni in merito al funzionamento delle commissioni di esame ed alle relative sostituzioni (artt.10 e11), al calendario delle prove e alla riunione preliminare (artt. 14 e 15), ai plichi, nonché in merito alla struttura delle prove e ai criteri di correzione (artt. 20), nonché alle operazioni intermedie e finali di lavori delle commissioni (artt. 25 e segg.).

L'Ordinanza Ministeriale contiene inoltre indicazioni specifiche per la Provincia di Trento in relazione al Corso annuale istituito ai sensi del Protocollo d'Intesa con il MIUR, del 7 febbraio 2013, presso le otto istituzioni formative della Provincia denominato C.A.P.E.S. nonché per le operazioni relative ai Corsi Serali e Adulti (art. 2 comma 4 e art 8 comma 5).

Le riunioni di servizio obbligatorie dei Presidenti di Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 saranno convocate successivamente con calendari differenziati per Dirigenti nominati Presidenti, Docenti nominati Presidenti e Presidenti nominati nelle commissioni d'esame per i Corsi Serali e CAPES.

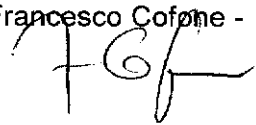
Per segnalare eventuali impedimenti alla partecipazione alle riunioni di servizio, nonché per eventuali dubbi o chiarimenti, si invitano le S.S.L.L. a fare riferimento direttamente allo scrivente

Incarico Speciale Esami di Stato, nonché al dott. Paolo Dalvit, alla dott.ssa Matilde Carollo dirigenti scolastici con incarico per le attività ispettive, di vigilanza, verifica, controllo e assistenza sullo svolgimento degli esami di Stato per il secondo ciclo per l'anno scolastico 2017/2018 al seguente indirizzo mail: ispettoreesamidistato2@provincia.tn.it.

Raccomandando un'ampia diffusione della presente, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL per un sereno svolgimento di questa delicata fase dell'anno scolastico.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
- dott. Francesco Cofone -



All. C.M. n. 350 DD 02/05/2018